

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERMANÀ, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, CANNIZZARO, CARRARA,
MARROCCO, MAZZETTI, MUGNAI, PRESTIGIACOMO, RIPANI, SILLI,
SIRACUSANO, SOZZANI**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti il divieto dell'uso dei telefoni mobili e di altri strumenti tecnologici nelle scuole e durante l'attività scolastica

Presentata il 3 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di sancire il divieto di uso di telefoni cellulari e altri strumenti tecnologici nelle scuole e durante l'attività scolastica.

Da recenti ricerche condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'uso del cellulare nella fascia di età compresa fra gli 11 e i 17 anni è quasi raddoppiato rispetto alla prima decade degli anni 2000, con un incremento maggiore per quanto riguarda i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Anche l'uso dei *personal computer*, dei *tablet* e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è aumentato in maniera significativa.

La scuola, come agenzia educativa che affianca le famiglie in una fase delicata e importante quale quella della formazione delle ragazze e dei ragazzi, non può non prevedere interventi volti a sensibilizzare e a prevenire l'uso scorretto degli strumenti e delle tecnologie digitali.

Il cellulare rappresenta ormai un oggetto che la tecnologia ha reso indispensabile, con strumenti multimediali capaci di svolgere molteplici funzioni e di rispondere a diverse esigenze.

I più giovani lo usano molto per sviluppare e mantenere relazioni attraverso i cosiddetti *social network* e per accedere a

fonti di informazioni di cui non sempre sono in grado di valutare l'attendibilità.

Il divieto dell'uso del cellulare nelle scuole è già sancito da una direttiva del Ministro della pubblica istruzione del 15 marzo 2007, che ha rimandato alle singole istituzioni scolastiche la regolamentazione e l'applicazione di questo divieto, per quanto non usare il telefono durante le ore di lezione dovrebbe rispondere ad un criterio di buona educazione, di rispetto e di correttezza nei confronti dell'istituzione, dei docenti e, non di meno, degli stessi studenti.

Sulla base della direttiva 2007 diverse scuole si sono attivate affinché questo divieto fosse rispettato. Ciò nonostante si ritiene che ciò non sia più sufficiente e che invece sia necessario disciplinare il divieto con una norma di rango legislativo.

La regolamentazione restrittiva introdotta si inserisce perfettamente nell'esperienza di altri Paesi. In Francia è stata recentemente approvata la legge che introduce il divieto di utilizzo nelle scuole dei telefoni cellulari e di tutti gli altri dispositivi di comunicazione elettronica. Nel Regno Unito la decisione è affidata ai singoli istituti, ma il numero di scuole che vieta l'uso di *smartphone* è cresciuto dal 50 per cento del 2007 a oltre il 90 per cento nel 2012.

Gli effetti di questi approcci restrittivi si sono rivelati ampiamente positivi.

In una ricerca inglese della *London School of Economics* si è dimostrato che negli istituti dove non è permesso l'uso dei telefonini i voti sono più alti per una maggiore capacità degli studenti di mantenere un adeguato livello di concentrazione. Studi recenti condotti a livello europeo hanno anche approfondito e dimostrato le possibili ripercussioni che un eccessivo ricorso a strumenti digitali può avere sul sistema dei neurotrasmettitori.

Secondo studi condotti negli Stati Uniti, l'uso non regolamentato dello *smartphone* produce effetti negativi sul meccanismo della produzione di dopamina, neurotrasmettitore che regola il « sistema delle ricompense » del cervello, ovvero che motiva le persone a compiere azioni per cui si pensa che si riceverà un premio. L'abuso del ricorso al cellulare agisce quindi con gli stessi meccanismi delle altre dipendenze.

Per indicare la patologia da dipendenza da cellulare è stata recentemente inventata la definizione di « nomofobia », ossia la sindrome da disconnessione, derivante dalla definizione in lingua inglese « *no mobile phone* ».

In tal senso la presente proposta di legge dispone che gli interventi a favore degli alunni in particolari situazioni di disagio derivanti da dipendenze, di cui all'articolo 326 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, siano estesi anche a quegli studenti che presentano difficoltà in merito all'uso del cellulare. Non intendiamo poi sottovalutare la rilevanza del fenomeno del cyberbullismo, che del cellulare fa il suo strumento principale e che spesso trova nella scuola il luogo ideale di azione. Secondo un'indagine europea, quasi il 30 per cento dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni è stata, almeno una volta, vittima di forme di bullismo digitale.

Questa proposta di legge prevede, inoltre, interventi da parte delle istituzioni scolastiche, volti a educare i ragazzi all'uso responsabile di *internet* e degli strumenti e delle risorse digitali, a sensibilizzazione sui rischi dell'uso di *internet* e degli altri strumenti digitali e alla prevenzione del bullismo informatico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel capo VI del titolo VII della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente:

« ART. 328-bis. — (*Divieto dell'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi di comunicazione digitale*). — 1. Nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nonché negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica, è vietato da parte degli alunni, l'uso dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica fatti salvi i casi previsti dal presente articolo.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti delle singole istituzioni stabiliscono le condizioni, i casi e i luoghi in cui l'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche o per esigenze indifferibili degli alunni.

3. Il presente divieto non si applica all'uso dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annessi ai convitti nazionali e agli educandi femminili dello Stato. ».

Art. 2.

1. All'articolo 326 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 22-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto com-

patibili, anche allo stato di disagio e di ansia che si manifesta in relazione all'uso o al mancato uso del telefono cellulare, definito "nomofobia" ».

2. Le istituzioni scolastiche avviano progetti volti all'educazione all'uso responsabile di *internet* e degli strumenti e risorse digitali, alla sensibilizzazione sui rischi dell'uso di *internet* e degli altri strumenti digitali e alla prevenzione del bullismo informatico.

